



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI DEHORS

Approvazione

D.C.C. n. del

Data: Aprile 2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Comune di Prato Sesia, Via Edmondo De Amicis n. 3
Tel. 0163/852117 - Fax 0163/851124
ufficio.tecnico@comune.prato-sesia.no.it
ufficio.tecnico@pec.comune.prato-sesia.no.it

Art. 1 PREMESSE

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende come dehors l'occupazione di area all'aperto di suolo pubblico, o ad uso pubblico, e/o privato visibile dalla pubblica via, variamente attrezzata e delimitata, collocata obbligatoriamente nella più immediata vicinanza dell'esercizio, collegato ad esso anche in modo non strettamente funzionale con tavoli, sedute, fioriere, ombrelloni e strutture leggere chiuse, all'occorrenza removibili (come meglio specificato più avanti al successivo art.), al fine di, prevalentemente, preparare e somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti e affini. L'eventuale preparazione di alimenti all'interno del dehors soggiace alle norme igienico sanitarie vigenti.

L'installazione dei dehors, ad eccezione di quelli a strutture chiuse e leggere all'occorrenza removibili di cui al successivo art. 20, è estesa anche alle altre tipologie aziendali, verificatane l'opportunità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

La realizzazione dei dehors è soggetta a provvedimento autorizzativo del responsabile del servizio di polizia locale.

Il procedimento di rilascio comprende la verifica di tutte le condizioni nonché l'acquisizione di tutti i pareri necessari all'emanazione del provvedimento finale. La realizzazione delle strutture leggere chiuse espressamente normate al successivo art. 20 è subordinata all'acquisizione del parere del Servizio Urbanistico del Comune.

Art. 2 GENERALITA'

Nell'ambito dell'Arredo Urbano i dehors possono essere costituiti da diversi elementi quali:

- tende parasole, protezioni aeree, ombrelloni
- sedute e tavoli
- platee sopraelevate
- vasi o contenitori per il verde a delimitazione dell'area
- strutture leggere chiuse e all'occorrenza removibili per le quali si rimanda al successivo art. 20

Nei dehors possono essere presenti impianti locali di illuminazione, impianti mobili di riscaldamento, di diffusione acustica, insegne, tabelloni informativi, ad esclusione di impianti pubblicitari.

L'autorizzazione all'installazione del dehors, su suolo pubblico, di uso pubblico e privato visibile da luogo pubblico può essere stagionale o annuale.

I dehors su suolo pubblico sono assoggettati al pagamento della COSAP per l'intero anno.

L'autorizzazione per l'installazione del dehors su suolo di proprietà comunale può essere revocata anche solo temporaneamente, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del dehors stesso.

Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità al mantenimento del dehors; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del manufatto regolarmente autorizzato, nel caso in cui il Comune sia nella necessità di apportare modifiche agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati.

Art. 3 AREE DI RIFERIMENTO

Sul territorio comunale, agli effetti del presente regolamento, sono individuate due aree definite in termini di omogeneità di ambiente, di viabilità, di utilizzo.

A) Area del Centro Storico.

B) Area urbana.

Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento così come specificato nell'art. 19.

Art. 4 RESPONSABILITÀ

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 5 TRANSITO PEDONALE

Nelle zone del Comune normalmente aperte al traffico, il transito pedonale deve essere sempre assicurato con una larghezza non inferiore a m 1.50 di norma misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro del dehors.

Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Di norma, deve essere assicurato preferibilmente il percorso pedonale lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche; ad esempio, in corrispondenza di piazze slarghi o viali spaziosi, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti.

Art. 6 TRANSITO VEICOLARE

Nelle zone del Comune normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del dehors deve interferire con il transito dei veicoli e quindi distare almeno m 0,80 dal limite della carreggiata; nel caso di transito pedonale limitato alla sola zona tra la strada ed il dehors, si osservano i disposti dell'art 5.

Nelle zone di cui sopra deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di m 3,25 (larghezza) x 4,00 (altezza), ai sensi dell'art. 140 delle Norme di attuazione del nuovo codice della strada, costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva, garantendo nel contempo il transito pedonale con una larghezza minima di m 0,85 su almeno uno dei lati della via.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza;

in caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio; tale spazio dovrà essere aumentato nei casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza di curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione, in ogni caso la distanza dall'intersezioni non deve essere inferiore a cinque metri.

Art. 7 INSERIMENTO NEL CONTESTO AMBIENTALE

Di norma sarà valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente. Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario, osservando i disposti dell'art.19.

Art. 8 RETI TECNICHE

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione. (Possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

Art. 9 - ASPETTI SANITARI

Deve essere acquisito il parere del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L., in merito alla congruità delle unità igieniche presenti nel locale e alla potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n°2/R, per le seguenti tipologie di somministrazione:

- Tipologia 3 e 4;
- Tipologia 2 che usufruisce della deroga ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 2/R del 03.03.2008;
- per tutte le altre tipologie di esercizio richiedenti il dehors per un periodo di tempo superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 10 SUPERFICIE DELLE AREE A DEHORS

L'occupazione su suolo pubblico deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, qualora il fronte dell'esercizio non consente la realizzazione dell'occupazione di adeguate dimensioni e ammessa la realizzazione dello stesso di fronte all'esercizio previo assenso delle adiacenti attività e/o abitazioni, fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 11 STATO DELLE AREE A DEHORS

All'atto della rimozione del dehors devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammessa la sua manomissione permanente e funzionale alla reinstallazione dello stesso dehors per l'anno successivo.

Art. 12 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'INSTALLAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato ad esercitare l'attività ai sensi della Legge Regionale 38 del 29.12.2006, esercizio che deve disporre di adeguati servizi igienici.

Le domande di richiesta per nuove installazioni complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate all' Ufficio di Polizia Locale utilizzando il modello allegato al presente regolamento.

La domanda corredata da marca da bollo, dovrà essere costituita da:

- a) Planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:200, redatta secondo gli ordinari canoni del disegno tecnico, con l'individuazione dell'area oggetto di occupazione quotata, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area (ad esempio: fermate autobus, parcheggi pubblici, passaggi pedonali etc);
- b) Descrizione degli elementi utilizzati con indicazione dei materiali, dei colori etc;
- c) Documentazione fotografica a colori illustrante lo stato del luogo dove il dehors dovrà essere installato;

- d) Nullaosta del proprietario o dell'Amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta in aderenza ad un edificio e eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad altro esercizio commerciale;
 - e) Relazione e/o certificazione di idoneità statica e di corretto montaggio delle perimetrazioni e dei sistemi di copertura;
 - f) Relazione sugli impianti tecnologici a firma di tecnico abilitato, se del caso;
 - g) Fotografie da catalogo degli arredi di base e dei componenti previsti;
 - h) Relazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato alla sua redazione – relativa allo studio delle verifiche effettuate per tutte le componenti ambientali e paesaggistiche (clima acustico, atmosfera, paesaggio) e progettuale (sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, modalità di conferimento rifiuti, barriere architettoniche);
 - i) SCIA amministrativa ex art. 12 Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e art. 12 dell'All. della d.G.r. n. 85 – 13268 del 8 febbraio 2010;
 - j) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità dei versamenti relativi ai tributi comunali dovuti riferiti all'anno precedente relativi all'attività principale;
- All'atto della ricezione della domanda viene indicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed il termine di trenta giorni entro il quale il procedimento deve essere concluso.

Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza:

- può interrompere una sola volta il procedimento per richiedere integrazioni documentali. Il termine del procedimento riprende dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni senza che questa sia stata ottemperata l'istanza di autorizzazione si intende rinunciata e verrà archiviata senza ulteriori attività;
- verifica la regolarità della documentazione presentata;
- acquisisce, se necessario: il nulla osta della Provincia di Novara, il parere del responsabile del servizio urbanistica del Comune di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica;
- propone al responsabile del servizio il provvedimento finale da adottare.

Il responsabile del servizio adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro dieci giorni dal termine del procedimento.

Il provvedimento rilasciato è anche comprensivo del titolo richiesto dall'art 12 della L.R. n. 38/2006 e dell'allegato A della D.G.R. n.85-13268 del 08.02.2010.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del dehors, già rilasciata ai sensi del presente regolamento, qualora non vi siano modifiche in merito alla tipologia, materiali, dimensioni della struttura oggetto della precedente autorizzazione, in luogo della documentazione tecnica potrà essere allegata all'istanza di rinnovo dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito all'assenza di modifiche rispetto all'autorizzazione precedente oggetto di rinnovo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità dei versamenti relativi ai tributi comunali dovuti, riferiti agli anni precedenti.

La condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo o di rinnovo è contestualmente trasmesso all'ufficio Tributi del Comune.

Art. 13 - DEHORS STAGIONALI

Il titolo autorizzativo è rilasciato per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare e può essere soggetto a rinnovo annuale previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

Condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo è contestualmente trasmesso al servizio Entrate e alla società concessionaria per la riscossione dei tributi locali dovuti.

Art. 14 - DEHORS ANNUALI

Il titolo autorizzativo è rilasciato per un periodo complessivo di tre anni. Alla scadenza potrà essere presentata una nuova richiesta con la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quanto in precedenza autorizzato.

Condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo è contestualmente trasmesso all'ufficio tributi del Comune per la riscossione delle imposte locali dovute.

Art. 15 - ATTIVITA' E ORARIO

Il dehors non deve essere adibito a funzioni differenti da quanto concesso.

Non è consentita la posa di impianti pubblicitari sulle strutture destinate a dehors.

Non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931.

Nei dehors, siano essi stagionali o permanenti, possono essere consentite attività temporanee di intrattenimento con strumenti musicali o con apparecchi radiotelevisivi, a condizione che sia rispettato quanto previsto dal regolamento acustico comunale e dalle normative in materia di intrattenimenti e spettacoli, previa acquisizione del parere da parte del Servizio competente.

L'orario di apertura dei dehors non può eccedere quello della attività principale regolarmente autorizzato.

Il dehors non può essere attivo e utilizzato senza che lo sia anche il locale cui è annesso.

Il titolare o concessionario di dehors è tenuto, pena sanzione, a mantenere raccolti ordinatamente tutti gli arredi mobili durante le ore di chiusura.

Art. 16 - MANUTENZIONI

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario, il Responsabile del Servizio preposto, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico a ripristinare, entro il termine di 30 giorni, il dehors nelle condizioni in precedenza indicate; in caso di inadempienza,

Durante i periodi di inattività del dehors, tutti gli arredi mobili devono essere, pena sanzione, rimossi.

Art. 17 - REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO O ASSOGGETTATO ALL'USO PUBBLICO

L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso di reiterata violazione nello stesso anno per tre volte alle norme del presente regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo.

b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors non risultino conformi alla vigente normativa;

c) quando gli elementi e le strutture componenti i dehors siano modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico;

- d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- e) in caso di mancata manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio del dehors;
- f) in caso di utilizzo del dehors diverso da quello previsto;

L'autorizzazione decade:

- a) in caso di mancato pagamento dei tributi locali dovuti;
- b) nel caso in cui si venga a perdere uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività.

Art. 18 - LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO

Ogni qualvolta nello spazio dato in autorizzazione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare della concessione deve rimuovere, a propria cura e spese e senza richiedere al Comune di Prato Sesia alcun tipo di indennizzo, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di ente/soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Sono fatti salvi i casi di emergenza e urgenza per i quali la disponibilità di avere il suolo libero da dehors risulta indispensabile.

Art. 19 TIPOLOGIE E CARATTERI FORMALI

Le tipologie e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti, distinti per ciascuna area A e B, la cui lettera corrispondente è evidenziata a margine.

Caratteri diversi, per interventi particolari, potranno essere ammessi a seguito di una valutazione specifica per ciascun caso.

Particolare cura dovrà comunque essere posta per interventi in aree vincolate di interesse ambientale, paesaggistico, monumentale o archeologico.

Pavimentazione:

Zona A

Nell'area di pertinenza deve essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale; non sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, ad eccezione di particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, o in presenza di particolari accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, casi che dovranno essere valutati di volta in volta, per disposizione e materiali da impiegare.

In presenza di dislivelli dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78 e 236/89 e relativi regolamenti attuativi e circolari esplicative).

Zona B

Nell'area di pertinenza deve preferibilmente essere mantenuta in vista la pavimentazione attuale, ove questa presenti omogeneità e caratteristiche adatte all'utilizzo in dehors; sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, solo in particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, o in presenza di sfavorevoli accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, o non adatti per natura fisicomeccanica o per motivi di ordine igienico e manutentivo.

In caso di dislivelli dovranno essere osservate le disposizioni legislative relative

alle barriere architettoniche sopra citate.

Delimitazione dell'area:

Zona A

L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, i tabelloni informativi, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento. L'altezza di tali elementi non potrà superare m.1,30 da terra.

Zona B

L'area può essere definita con una serie di fioriere intervallate con spazi aperti, o accostate formanti un'unica cortina, soprattutto in presenza di transito di autoveicoli.

Preferibilmente le fioriere devono essere in legno o metallo verniciato e, in genere, in materiale che, per aspetto, caratteristiche fisico-meccaniche e conseguente forma, sia in accordo con le altre componenti del dehors ed al carattere dell'ambiente.

L'impianto del verde avrà caratteri di omogeneità e continuità, con altezza massima da terra non superiore a m 1,70. A integrazione o sostituzione delle parti a verde sono ammesse protezioni verticali come più avanti descritte.

L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli (o piani di appoggio), sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, i tabelloni informativi, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

Protezioni aeree:

Zona A

Sono ammessi unicamente gli ombrelloni, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni relativamente a ciascun esercizio commerciale; gli stessi potranno essere ripetuti con opportuni ordinati allineamenti.

Sono preferibili gli ombrelloni con strutture in legno a pianta quadrata o esagonale e copertura in tela cruda, eventualmente personalizzati; sono pure ammessi i tipi comunemente in uso in struttura metallica a pianta esagonale o con copertura nei colori e decori realizzati secondo i logotipi delle ditte fornitrici di bevande o cibi, avendo cura di evitare nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e contrasti violenti.

E' ammessa la presenza di tende parasole mobili collegate all'esterno degli edifici di pertinenza in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività a condizione che le stesse tende siano del tipo a piano unico inclinato e che siano installabili con funzionamento autonomo dal dehors e quindi non collegate in alcun modo alle protezioni aeree del dehors stesso.

Fanno eccezione particolari sagome o profili delle aperture degli edifici, condizioni queste da valutare per ogni specifico caso; il materiale ed il colore della copertura deve essere in accordo ed armonizzato con quelli degli ombrelloni.

Zona B

Gli elementi ammessi sono: a) ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni; b) tende parasole mobili fissate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, preferibilmente del tipo a piano unico inclinato, ad eccezione di particolari condizioni da valutare di volta in volta.

I colori della copertura devono essere in accordo ed armonizzati con quelli degli edifici, evitando nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e violenti, o i contrasti troppo forti.

Protezioni verticali:

Zona A

Sono ammesse, a integrazione delle delimitazioni esterne del dehors, esclusivamente nei casi di prossimità ad attività commerciali o artigianali moleste per motivi igienici e sanitari (rumori, odori, fumi, scorie), oppure in presenza di microclimi, che determinano condizioni disagiati, costantemente e oggettivamente riscontrabili.

A tali condizioni dovrà essere posta particolare attenzione in sede di valutazione delle richieste.

In ogni caso tali protezioni dovranno presentare adeguate caratteristiche di sicurezza ed avere caratteristiche e accorgimenti tali da essere facilmente individuabili anche dai disabili.

L'altezza da terra deve essere non inferiore a m 1,00 e non superiore a m 1,30, inoltre le protezioni non possono essere collegate, formando un unico elemento chiuso o chiudibile, con le protezioni aeree.

Zona B

Valgono tutti i disposti di quanto detto per la zona A, ad eccezione dell'altezza massima da terra, pari a m 1,70.

Sedute e tavoli:

Zona A

Di disegno semplice, in legno, vimini o canna, oppure in materiale plastico o metallo, evitando l'impiego di panche e tavoli di eccessiva lunghezza; il colore, in quanto elemento che può contribuire all'individuazione del dehors, specialmente nelle piazze, e preferibile sia in accordo con le altre parti del dehors stesso, valutando gli accostamenti ed i contrasti con il carattere dell'ambiente.

Zona B

Oltre a tutti i disposti del precedente punto è consentito l'impiego di panche e relativi tavoli.

Impianti di illuminazione:

Zona A

La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento né verso aree a transito pedonale né verso zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento medio può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), ottenuto preferibilmente mediante l'impiego di lampade a buona resa cromatica.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti.

Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e, soprattutto nelle aree "A", consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Zona B

Valgono tutti i disposti del precedente punto. Pur essendo sempre preferibile una illuminazione diffusa con l'impiego di più punti luce, in condizioni particolari ed in presenza

di spazi aperti e consentito l'utilizzo di fari opportunamente disposti, schermati ed indirizzati in modo da evitare abbagliamenti.

Impianti di diffusione acustica:

A/B

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente; in particolare, oltre ad essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificamente autorizzato in sede Comunale, con valutazione per ogni singolo caso.

In tal caso alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata apposita relazione di impatto acustico a firma di un tecnico qualificato.

Insegne pubblicitarie di esercizio:

A/B

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio.

E' vietata ogni altra forma pubblicitaria.

Tabelloni informativi:

A/B

Sono preferibilmente finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio.

Dovranno essere realizzati in modo da non costituire ingombro al transito pedonale e veicolare.

ART. 20 STRUTTURE CHIUSE CON FUNZIONI DI DEHORS

Sono ammesse strutture chiuse, leggere e all'occorrenza removibili su suolo pubblico e/o privato visibile dalla pubblica via purché:

- venga garantito un adeguato flusso veicolare (soprattutto per i mezzi di soccorso) e ciclopeditone.
- siano collegati all'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza preferibilmente addossati al fabbricato stesso, nel pieno rispetto degli aspetti architettonici, monumentali ed ambientali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- la sezione pedonale in origine libera sia occupata per non più del 50%, garantendo comunque sempre la sezione minima di mt. 1,50
- siano compresi in un progetto specifico a firma di un tecnico abilitato e progettati tenendo conto delle caratteristiche edilizie dell'intorno urbano in cui si inseriscono.
- rispettino, per quanto riguarda la loro realizzazione, tutte le norme di sicurezza vigenti;
- siano assicurate contro qualsiasi atto di vandalismo sollevando il Comune di Prato Sesia dal risarcimento di qualsiasi danno.
- Rispettino, in linea di massima, la successiva tabella riepilogativa di buona norma progettuale; diverse soluzioni saranno valutate sia dalla commissione edilizia che, per gli ambiti vincolati, dalla Commissione Locale del Paesaggio.
- Siano realizzati, se su suolo privato visibile dalla pubblica via, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e fatti salvi i diritti dei terzi.

Su suolo pubblico sono realizzabili dehors chiusi fino a 30 mq. di superficie utile, qualsiasi sia la dimensione dell'esercizio di cui diventeranno pertinenza.

Su suolo privato visibile dalla pubblica via sono realizzabili dehors chiusi fino al 50% della superficie utile dell'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza.

L'altezza dovrà essere il più contenuta possibile e di norma (fatte salve le prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica) non superare i mt. 3,5.

Le superfici a dehors così determinate non incidono sui parametri edilizi e urbanistici ma sono da assoggettare alle imposte comunali;

Le strutture chiuse non sono ammesse nel centro storico Area di riferimento (A)

I dehors chiusi di cui al presente articolo dovranno periodicamente essere mantenuti per garantire il decoro dello spazio pubblico.

Rimangono sempre applicabili le norme di cui al comma dell'art. 38 del Regolamento Edilizio.

Art. 21 CARATTERISTICHE E MATERIALI

	AMMESSO	NON AMMESSO
Struttura	Legno, ferro, alluminio, pvc	Muratura di qualsiasi genere
Copertura (prevalentemente a falda)	Lamiera grecata preverniciata, rame, vetro	Tegole, onduline
Pavimenti	Mantenimento del tipo esistente, pavimento galleggiante	Manomissione e/o sostituzione della pavimentazione esistente
Colori	In armonia con il fabbricato	Colori forti

Art. 22 - SANZIONI

1. Per occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. La violazione delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo le modalità della Legge 24.11.1981, n. 689.

COMUNE DI PRATO SESIA

PROVINCIA DI NOVARA

DOMANDA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

☐ **DOMANDA INOLTATA PER LA PRIMA VOLTA**

☐ **DOMANDA DI PROROGA**

Al Sig. SINDACO

Del Comune di Prato Sesia

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____, residente a _____

Via _____ n.c. _____ tel. _____

Codice Fisc. _____, in qualità di _____

di Pubblico Esercizio denominato _____

con sede in via / p.za _____ n.c. _____,

CHIEDE

Di poter occupare in Via/Piazza _____

a) mq. _____ di suolo pubblico determinati da: ml _____ x ml _____

ml _____ x ml _____

ml _____ x ml _____

dalle ore _____ alle ore _____

nel periodo dal _____ al _____ per giorni complessivi _____

L'occupazione servirà per la somministrazione all'esterno di alimenti e bevande.

Nello spazio richiesto verranno installati:

☐ tavoli

☐ sedie

☐ ombrelloni

☐ _____

(indicare altri eventuali materiali)

☐ il giorno di chiusura settimanale dell'esercizio e il _____

☐ l'esercizio non / effettuare la chiusura estiva per ferie come sotto indicato

dal _____ al _____ tot. giorni _____

Il sottoscritto dichiara di farsi carico di tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a

persone o cose e di accettare le condizioni contenute nelle leggi in vigore, nei regolamenti comunali,

nonché tutte le altre che il Comune prescriverà.

☐ n. 1 planimetria della zona da occupare in scala 1:500 (esclusivamente per le occupazioni richieste

per la prima volta e per variazioni rispetto alla precedente autorizzazione).

Data _____ IL RICHIEDENTE _____

12

AVVERTENZE

1. La domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico dovrà essere presentata almeno

10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per le occupazioni su strade provinciali all'interno del centro abitato la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima

dell'occupazione per il rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Vercelli;

2. le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle Vie, Piazze e spazi pubblici o impedire l'accesso alle private abitazioni;
3. la concessione o autorizzazione dovrà essere ritirata prima d'iniziare l'occupazione del suolo pubblico;
4. **l'Accertamento dell'entrata del canone per le occupazioni temporanee è costituito dal provvedimento autorizzativi ed avviene contestualmente al ritiro del provvedimento medesimo (art. 24 c. 2° del Reg. C.O.S.A.P.);**
5. Sarà cura del richiedente di comunicare nella domanda l'esatto periodo di chiusura dell'esercizio per ferie al fine di calcolare l'esatto periodo dell'occupazione